

Deliberazione 212Adottata dal Direttore Generale in data 1 FEB, 2017**OGGETTO: Adozione regolamento aziendale per le delegazioni convenzionali di pagamento**Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 FEB, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr.ssa Laura Balata
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Vinicio Atzeni

Su Proposta SC AA.GG.

Premesso che l'Azienda Ospedaliera Brotzu, ha necessità di regolare in maniera puntuale l'istituto normativo della delegazione convenzionale di pagamento;

Considerato che l'istituto vede la partecipazione di soggetti esterni che hanno interessi specifici nell'utilizzo dell'istituto;

Evidenziato che l'istituto, pur svolgendo di fatto un servizio per il dipendente, riguarda aspetti complessi come quelli legati alle trattenute stipendiali e richiede un'attività extra a carico delle strutture interessate.

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, per il rispetto delle normative, per la complessità dei procedimenti che richiedono il coinvolgimento di varie strutture aziendali, di dover adottare un regolamento aziendale per l'attuazione delle delegazione convenzionale di pagamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della Struttura Complessa del Personale;

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario nonché del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Di adottare il regolamento **aziendale per l'attuazione della delegazione convenzionale di pagamento**, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e darne immediata attuazione .

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dr. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Dir.AAGG/Dr.ssa R.Manuella

Res.Prod./Dr.G.Manna



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

**Azienda Ospedaliera Brotzu
cagliari**

**Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento mediante
trattenute operate dall'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" di Cagliari sullo stipendio
dei dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito e delle società di
assicurazione, onlus o di un ente mutualistico.**

Struttura Complessa degli Affari Generali.

Direttore Servizio Dott.ssa Roberta Manutza

Estensore: Dott. Giuliano Marras

Regolamento revisione 0/0



Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute operate dall'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" di Cagliari sullo stipendio dei dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito e delle società di assicurazione, onlus o di un ente mutualistico.

PREMESSA

L'istituto della delegazione è disciplinato dal Codice Civile all'art. 1269 e si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

La delegazione di pagamento può essere instaurata anche fra il dipendente e il suo datore di lavoro in favore di un creditore del dipendente stesso, poiché il diritto a percepire la retribuzione si configura come credito delegabile.

Di conseguenza, nel caso specifico, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione.

In questo caso il soggetto pubblico, a condizione che lo stesso accetti di obbligarsi, può essere delegato a pagare un istituto di credito o una società di assicurazione, nel caso in cui il dipendente abbia sottoscritto, rispettivamente, un contratto di finanziamento o una polizza assicurativa.

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata solo attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come "delegazione convenzionale" che è l'oggetto specifico di questo regolamento.



Le delegazioni legali sono disciplinate direttamente dalla normativa ed esulano dell'oggetto di questo regolamento.

Tutto ciò secondo il dettato normativo di rango primario e, recentemente, di rango secondario quali:

- Aticoli 1269 S.S. del codice civile
- D.P.R. 5 gennaio, n.180, recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari 20 aprile 2006, n.654 / DAG, 2 dicembre 2008, n.35 / RGS, 17 gennaio 2011, n.1 /RGS, 20 ottobre e n.2 del 15/01/15.
- 2011, n. 30 /RGS.

Le normative appena citate, oltreché determinare la condizione necessaria dell'esistenza di una convenzione, stabiliscono anche la presenza di un onere amministrativo a carico dei privati.



Art. 1 - Oggetto:

il presente regolamento disciplina la fattispecie della delegazione convenzionale in materia di delegazione di pagamento fra Azienda Ospedaliera Brotzu e gli istituti esercenti il credito e delle società di assicurazione di cui all'art.15 del DPR 5 gennaio 1950, n.180.

Art.2 - Beneficiari, condizioni e limiti giuridici per fruire della delegazione convenzionale:

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" di Cagliari.

La delegazione di pagamento deve avere ad oggetto:

- i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l'integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;
- i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;
- le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
- il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche.

Come detto, nel caso si tratti di contratto di assicurazione, questo deve intendersi finalizzato a risarcire , in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita et similia) ma è da estendersi anche alla RCA, così come a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta, danni all'abitazione principale , o anche, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

In entrambe le tipologie - delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per



contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n.1°80/1950 e di seguito elencati:

1. istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
2. società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
3. istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Il presente regolamento intende estendere l'utilizzo della delegazione di pagamento anche alle ipotesi di erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti - tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità - destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicità, anche indicati globalmente come ONLUS).

Per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi. La durata massima per un contratto di finanziamento è invece di anni 10.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermo restando il termine massimo di dieci anni - non può eccedere il rimanente periodo di lavoro.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra la AOB di Cagliari e gli istituti/ società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.



Art. 3 - Limiti economici della delegazione convenzionale

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.p.R. n. 180/1950); - in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, ecc.), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il cinquanta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari, che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (articolo 70 del D.P.R. n. 180/1950 e articolo 66 del D.p.R. 28 Luglio luglio 1950, n. 895).

Il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito, deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.



Art.4 - Convenzioni

La fattibilità della delegazione di pagamento è subordinata alla esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e L'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu", che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso. E' necessario che le convenzioni debbano tendere a ricomprendere un numero elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi alla cura dell'interesse di pochi beneficiari. Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
- l' L'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all' Amministrazione stessa.
- per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le prescrizioni di legge e, in



particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili;

- il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, nonché in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare anche per quanto attiene agli aggiornamenti degli oneri stessi; - nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l'Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e sull'avvenuta somministrazione del nuovo finanziamento.

Le convenzioni hanno durata quinquennale con espressa esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.

In applicazione dell'art.15 D.P.R. n.180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari esclusivamente gli istituti e le società esercenti il credito (escluse le società di persone) iscritti ai rispettivi albi degli intermediari finanziari istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla legge 108/96, e le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività.

Questo regolamento è corredato da apposite bozze di Convenzione che possono essere validamente utilizzate.

Art. 5 - Istanze di delegazione convenzionale

Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal delegatario all'Azienda Ospedaliera Brotzu, Piazzale Alessandro Ricchi 1 09134 Cagliari - direttamente al protocollo generale della azienda o per raccomandata A./R. o tramite pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.aobrotzu.it.

L'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu", per il tramite del Servizio



competente, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

L'istituto si impegna a garantire che il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato, impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare il tasso medio indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma I, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal MEF - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non può essere mai superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto; la quota oggetto della delegazione non può eccedere il venti per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente; il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà; l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda l'obbligatorietà di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'anzidetto 2/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15101/2015 articolo 32

l'amministrazione, inoltre, verificherà la corretta rispondenza a quanto esplicitato negli articoli precedenti.



il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 120 mesi.

Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, verranno accertati:

l'oggetto del contratto come definito negli articoli di cui sopra;

il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute, fissati dal DPR n.180/1950.

Per le delegazioni aventi ad oggetto contributi a favore di Onlus ed Enti mutualistici:

il contributo deve connotarsi per essere una erogazione liberale o un semplice donativo ovvero, soprattutto per quanto attiene agli enti mutualistici, dal rappresentare la quota associativa;

- l'importo non può essere inferiore a cinque euro mensili, mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità;

- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950;

Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di benessere"), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Direttore del Servizio Personale o suo delegato.

L'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi, è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente, e scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, la trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di notifica del relativo contratto.

Lo stesso Ufficio, provvede quindi ad inviare, mensilmente, al Servizio Contabilità e



Bilancio, un elenco contenente le delegazioni in corso e quelle di nuova attivazione, per i previsti versamenti delle quote a favore degli istituti interessati, con accreditamento sul conto corrente indicato formalmente dagli stessi.

Gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

Art. 6 - Oneri a carico degli istituti delegatari

Poichè l'esistenza di un rapporto di delegazione costituisce un onere amministrativo per l'amministrazione, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, questo tipo di attività è oggetto di specifico onere economico a carico degli Istituti che vogliono convenzionarsi.

Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, si obbligano a corrispondere all'Azienda Ospedaliera Brotzu un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata, sulla base della circolare MEF 2 del 15/01/2015 in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale:

- a) per i contratti di finanziamento € 18,00 per ogni delega di nuova attivazione, ed € 2,05 mensili per ogni altra singola delega attiva;
- b) per i contratti di assicurazione € 9,00 per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 mensili per ogni altra singola delega attiva.

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato direttamente dall'amministrazione, che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, previa detrazione della quota degli stessi oneri sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

alle pertinenti voci di entrata del bilancio AOB, opportunamente differenziati



ART. 7 – Modalità esecuzione attività convenzionate.

Le attività oggetto di convenzione verranno assicurate dai funzionari dell'Azienda al di fuori dell'orario di servizio con modalità da specificare in apposito Regolamento aziendale.

Seguono allegati.



CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

tra "Azienda Ospedaliera Brotzu", con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus, PI 02315520920 iJ di seguito definita per brevità Amministrazione

e

.....con sede legale in
..... (codice fiscale, partita
IVA..... e iscrizione all'albo
degli..... n.), definito di seguito Istituto, nella
persona di..... nato il
a..... codice fiscale....., in qualita di
.....

premessso

che l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza, del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio; l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento: visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il



decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall' Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione



dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art.2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60,61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta" a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di meta dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Azienda Ospedaliera Brotzu, del Personale e dei mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto avente le coordinate

Iban.....



Art.5 (Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni avviate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto 100) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e €, 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. 3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni affivate e ancora in essere.

Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".

(Art.7 Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la



precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.8 (durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art.9 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10 (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-
quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura⁴ relativamente alla categoria "Altri /finanziamenti alte famiglie e alle imprese", di almeno



.....punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci : a) nominativo del debitore; b) importo lordo e netto erogato; c) numero rate; d) importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.; f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Azienda Ospedaliera Brotzu all'indirizzo di posta certificata protocollo.generale@pec.aobrotzu.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata all'indirizzo di cui all'intestazione, la violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L'Istituto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.



Art.12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Per l'Istituto Per l'Amministrazione

Il Direttore Generale AOB

Per l'Istituto



CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

tra "Azienda Ospedaliera Brotzu", con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus, PI 02315520920 iJ di seguito definita per brevità Amministrazione

e

.....con sede legale in
..... (codice fiscale, partita
IVA..... e e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi-RUI al n..... n.),
definito di seguito Istituto, nella persona di..... nato il
..... a..... codice fiscale....., in qualita di
.....

premesse

- che la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagate, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione: visti
gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;



il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato; l'art. 11, comma 9o del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di gestione e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma superiore al singolo quinto delle competenze mensili.



Art.2 (Beneficiari)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita" sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenute a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di meta dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

I versamenti delle trattenute venanno operati dall'Azienda Ospedaliera Brotzu con accreditamenti al conto bancario o postale avente le coordinate IBAN e delle Servizi, corrente ,o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art.5 (Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.



2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero165) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".

Art.7 (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6.

2. Prima della scadenza le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.



Art.8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art.9 (Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Azienda Ospedaliera Brotzu all'indirizzo di posta certificata protocollo.generale@pec.aobrotzu.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata all'indirizzo di cui all'intestazione. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per l'Amministrazione



CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO

tra "Azienda Ospedaliera Brotzu", con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus, PI 02315520920 iJ di seguito definita per brevità Amministrazione

e

econ sede legale
in..... (codice
fiscale.....partita IVA.....e iscrizione al Registro unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.), di seguito
Società, nella persona di, in qualità
di.....

premesso

la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo

la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con
trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi
dipendenti;

le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di
pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;

l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per
fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione
intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito,
anche amministrato) rilascia per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la
Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in
avanti, RC auto);

visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di
pagamento;



il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione)

1. L'Azienda Ospedaliera Brotzu si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. L'Azienda Ospedaliera Brotzu si impegna a pagare il premio assicurativo RC auto alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo.
3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
4. L'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovrà essere formata e trasmessa con modalità telematiche
5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente.



Art.2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.
2. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Azienda Ospedaliera Brotzu.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.29S, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.p.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta" a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.



Art.5 (Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

Art.7 (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far



data dall'avvenuta cessazione.

Art.8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art.9 (Comunicazioni della Società)

Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al all'Azienda Ospedaliera Brotzu entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta certificata protocollo.generale@pec.aobrotzu.it. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza" a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.



Art. 11 (Registrazione in caso d'uso)

- 1 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale AOB

per la Società



CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI
MUTUALISTICI

tra "Azienda Ospedaliera Brotzu", con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus, PI 02315520920 iJ di seguito definita per brevità Amministrazione

e

.....con sede legale
in.....
(codice fiscale, partita IVA.....e iscrizione al
Registro.....al n.....di seguito "Ente", nella persona
di.....nato il.....
a.....codice fiscale..... in qualità
di.....

premesso che

- l'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore
- (opzionale) la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono deducibili o detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Ente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa:
visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 995, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni ;



il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

convengono quanto segue

Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art.2 (Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.
2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.
3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico dell'Amministrazione.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, odi ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.p.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art.5 (Oneri amministrativi)



1. L'Ente si impegna a fronte dell'attività amministrativa concernente il numero di trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di attivate in virtù della presente convenzione. le trattenute delegazioni
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Ente si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro zero/30) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni delega attiva-
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".

Art,7 (durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza,le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art.8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art.9 (Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale. nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Azienda Ospedaliera Brotzu, all'indirizzo di posta certificata protocollo.generale@pec.aobrotzu.it ovvero, in via alternativa con posta raccomandata.La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)



Le parti si impegnano, per i prof,rli di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale AOB

per la Società
